



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI COMO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- Presidente
- Relatore
- Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 88/15
spedito il 27/01/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320080012447575000 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320100002039427000 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320100002039427000 IVA-ALIQUOTE 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320100002039427000 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320100004098969000 I.C.I. 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320100006008406000 I.C.I. 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320100006008406000 I.C.I. 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320100006008406000 I.C.I. 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320100018132972000 TAS.AUTOMOBILI 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320110002355206000 IRES-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320110002355206000 IVA-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320110002355206000 IRAP 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320110011528339000 DIR.ANNUO CCIAA 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320120000948760000 I.C.I. 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320120001934863000 IRES-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320120001934863000 IVA-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320120006897932000 TAS.AUTOMOBILI 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320120008388053000 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320130001947984000 IRES-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320130001947984000 IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320130001947984000 IRAP 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320130003731665000 I.C.I. 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320130003731665000 I.C.I. 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320130007598748000 TAS.AUTOMOBILI 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320130008121265000 IRAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320140004011254000 IRES-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 88/15

UDIENZA DEL

30/06/2015 ore 10:00

SENTENZA

N°

289/05/15

PRONUNCIATA IL:

30/06/15

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

14/07/15



Segretario

u



(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320140004011254000 IVA-ALTRO 2010
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320140004011355000 CONTR.UNIFICATO 2013
 - avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 03380201400004008000 IRES-ALTRO
 - avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 03380201400004008000 IVA-ALIQUEOTE
 - avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 03380201400004008000 IRAP
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE COMO EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
TOFFALI GIOVANNI
AVV.

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 88/15

UDIENZA DEL

30/06/2015

ore 10:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Atto impugnato.

Il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo –avente per oggetto un'auto mercedes- e le sottese cartelle di pagamento.

Motivi del ricorso e controdeduzioni

Il ricorrente chiedeva l'annullamento del preavviso di fermo e delle prodromiche cartelle di pagamento per i seguenti motivi:

1. nullità delle cartelle di pagamento per inesistenza per difetto di prova dell'esistenza degli stessi essendo i medesimi solamente menzionati nel preavviso di fermo;
2. omessa notifica delle cartelle di pagamento;
3. omessa sottoscrizione del ruolo con conseguente inesistenza del titolo;
4. omessa sottoscrizione del preavviso di fermo da parte di soggetto abilitato a farlo;
5. nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione degli stessi e nel merito per difetto di motivazione in ordine al criterio per il calcolo degli interessi di mora e della necessità di adozione della siffatta misura;
6. omessa notifica del preavviso di fermo trattandosi di notifica effettuata da un soggetto non abilitato e per l'assenza della relata di notifica sull'originale consegnato al ricorrente che rende inesistente l'atto e non prova la conformità dell'atto notificato all'originale;

Equitalia eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione dello stesso. Infatti il preavviso di fermo amministrativo era stato notificato al ricorrente il 6.11.2014. Il ricorso è stato consegnato a Equitalia il 15.1.2015.

Eccepiva altresì, l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti, in quanto la procura alle liti nel ricorso non sarebbe stata sottoscritta dalla parte e quindi deve considerarsi come inesistente.

Deduceva quindi la inammissibilità per tardività delle doglianze relative agli atti presupposti in quanto regolarmente notificati e quindi trattandosi di doglianze che avrebbero dovuto essere proposte impugnando i medesimi nel termine di 60 giorni dalla loro notifica.

Deduceva altresì la legittimità della notifica a mezzo posta del preavviso di fermo ex art. 26 Dpr 602/73 con quindi irrilevanza dell'assenza di relata di notifica.

Infine deduceva che il preavviso di fermo era sottoscritto e debitamente motivato con indicazione precisa delle cartelle di pagamento a cui faceva riferimento ed alle singole poste delle stesse. Gli interessi erano calcolati come previsto dalla legge.

Infine il fermo amministrativo è un provvedimento cautelare e quindi non deve essere preceduto di alcuno degli adempimenti a carico dell'agente della riscossione previsti dal procedimento esecutivo. A maggior ragione nel caso specifico in cui l'atto impugnato è un mero preavviso di fermo.

Motivi della decisione.

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni preliminari formulate da Equitalia spa. Infatti il ricorso è stato tempestivamente proposto in quanto il ricorrente ha provato di averlo presentato a mezzo posta con raccomandata A.R. spedita il 30.12.2014, entro quindi il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica dello stesso avvenuta in data 6.11.2014.

Infatti ai sensi dell'art. 20 co. 2 d.lvo 5446/92 quando il ricorso è proposto a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso deve essere valutato il giorno della spedizione della raccomandata e non quello del ricevimento.

La procura alle liti è valida in quanto risulta apposta la firma della parte autenticata dal difensore.

Il ricorso deve essere accolto in quanto la parte resistente –pur affermando che le cartelle di pagamento impugunate fossero state tutte debitamente notificate- non ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica delle stesse che non può essere data dalla semplice produzione

degli estratti di ruolo con l'indicazione della data in cui sarebbero stati notificati, trattandosi di atti di parte.

La nullità degli atti presupposti comporta la nullità dell'atto da questi derivato -preavviso di fermo-

Consegue l'accoglimento del ricorso e la condanna del resistente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna il concessionario Equitalia spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 300 ~~00~~ X

Così deciso in Como il 30.6.2015

Il Giudice estensore
dott. *Pinel*

Il Presidente
dott. *[Signature]*